

ARPA Spa - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E VENDITA DEGLI
SPAZI PUBBLICITARI**

Si intendono di qui in poi convenzionalmente denominate ed individuate:

- **“Società Affidataria”** o semplicemente **“Affidataria”**, la società che si aggiudicherà l'affidamento della gestione e vendita degli spazi pubblicitari;
- **“Committente”**, le Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (ARPA) Spa con sede in Chieti, Via Asinio Herio n. 75, nonché le società partecipate Autoservizi Cerella S.r.l. e Paoli Bus S.r.l..

Art. 1 Oggetto - L'A.R.P.A. S.p.A. (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi), con sede in Chieti, via Asinio Herio 75, intende affidare la gestione anche diretta e la vendita di tutti gli spazi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, che possono essere utilizzati per esporre pubblicità all'esterno ed all'interno degli autobus, con esclusione di quelli “Bipiano”, e che potrà possedere per la durata del presente contratto, nonché degli spazi disponibili sulla pensilina ARPA prospiciente il Motel AGIP in L'Aquila, e degli autobus delle società partecipate Autoservizi Cerella S.r.l. e Paoli Bus S.r.l..

Art. 2 Riserva - All'ARPA SpA e alle società partecipate resterà consentita l'esposizione di tutti quegli avvisi inerenti il servizio e le norme relative al servizio stesso. Questi avvisi dovranno essere esposti senza occupare spazi gestiti dalla società Affidataria del servizio.

Il Committente si riserva, altresì, oltre agli autobus bipiano, ulteriori spazi sull'intero parco autobus per l'effettuazione in proprio di pubblicità e promozione di eventi istituzionali, sportivi, ecc., comunque compatibili con gli spazi utilizzabili per le esigenze pubblicitarie della società contraente, e previe intese con quest'ultima.

Art. 3 Modalità - La società contraente applicherà, presso gli impianti dell'ARPA nonché delle società partecipate, la pubblicità all'esterno e all'interno degli autobus con tutte le forme e modalità consentite dall'Ispezzorato della M.C.T.C. e dalle altre competenti autorità e sempre in modo da non menomare l'estetica degli autobus stessi né danneggiarli né impedire la visibilità dei loghi aziendali.

Il Committente, si riserva il diritto insindacabile di non consentire l'esposizione, o di ottenere la rimozione, di quella pubblicità che, a suo giudizio, si rilevasse contraria all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero in contrasto col servizio di istituto svolto dall'Azienda o lesiva dell'immagine pubblica dell'Azienda stessa.

In particolare, la pubblicità esterna sulle fiancate e parte posteriore degli autobus verrà realizzata con l'installazione di pellicole adesive.

All'interno degli autobus:

- a) mediante l'affissione di vetrofanie e cartelli pensili del formato di circa cm. 29 x 19;

b) mediante cartelli adesivi del formato di cm. 33 x 70 in aderenza al cristallo posteriore con pubblicità visibile sia dall'interno che dall'esterno.

All'esterno degli autobus:

- c) nella parte posteriore, mediante pellicola adesiva del formato di cm. 150 x 50 circa da collocare sulla parte bassa del cristallo; in alternativa, e comunque per un numero di autobus non superiore a cinquanta (50), potrà essere utilizzato, mediante pellicola adesiva, l'intero spazio della parte posteriore vetro del lunotto compreso. La pellicola dovrà avere caratteristiche tali da consentire la visibilità dall'interno verso l'esterno, nonché la visibilità dei dispositivi di illuminazione e la targa. In tale ultima fattispecie la richiesta di messa a disposizione degli autobus dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno due (2) giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento, che in ogni caso dovranno essere eseguiti in un'unica giornata lavorativa;
- d) sulle fiancate laterali (veicoli urbane ed extraurbane) le pellicole adesive dovranno avere dimensioni compatibili con gli ingombri delle porte di salita/discesa e delle superfici vetrate.
- e) l'uso degli spazi pubblicitari esterni per realizzare "pubblicità a decorazione integrale". dovrà avvenire nei seguenti modi: la pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la superficie esterna non vetrata del mezzo ed avverrà a mezzo e dovrà essere realizzata con decorazioni complete delle due fiancate e del lato posteriore dell'autobus. Per quanto concerne l'ingombro della decorazione, la società contraente si obbliga a realizzarla nel rispetto delle norme vigenti. La richiesta di

messa a disposizione degli autobus dovrà essere effettuata con anticipo di almeno cinque (5) giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento. Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare due giorni lavorativi dalla messa a disposizione del veicolo, che potrà essere sospesa in caso di improvvisa ed inderogabile necessità di servizio. Il nominativo del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili della ARPA SpA e delle società partecipate. Tali persone, all'interno del deposito aziendale, dovranno rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale della ARPA Spa e delle società partecipate. Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli per pubblicità integrale, la società contraente dovrà provvedere alla asportazione completa delle pellicole da eseguirsi nel termine massimo di tre giorni dalla scadenza del periodo di esposizione ed al ripristino del normale stato dell'autobus nelle condizioni originarie. Per gli autobus allestiti con pubblicità integrale, il Committente, si impegna, nell'arco di un periodo di dodici (12) mesi, ad assicurarne la circolazione per trecento (300) giorni, fatti salvi casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'ARPA e delle società partecipate, nonché i fermi tecnici per attività manutentive. In considerazione del particolare impatto conseguente alla decorazione integrale, gli autobus interessati non potranno essere superiori a n. 40 (quaranta), e, comunque, previa la preventiva richiesta scritta di autorizzazione alla Direzione Tecnica delle società interessate.

Relativamente alla pensilina ubicata in L'Aquila, le installazioni pubblici-

tarie dovranno essere oggetto di intesa tra le parti.

Art. 4 Durata - Il presente contratto decorre dal _____ ed avrà scadenza il _____, salvo proroga. .

Art. 5 Compenso a base d'asta - Per lo sfruttamento dell'attività pubblicitaria dovrà essere corrisposta al Committente a titolo di compenso un importo annuo non inferiore a euro **200.000,00** (euro duecentomila/00) oltre IVA, importo da intendersi quale base d'asta e sul quale le società partecipanti alla gara potranno proporre aumenti.

L'importo convenuto verrà erogato con cadenza mensile anticipata in ratei di 1/12 ciascuna oltre IVA, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture che ARPA SpA invierà alla società Affidataria.

Costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, il mancato pagamento anche di un solo importo mensile entro 30 giorni dalla scadenza, e fatto salvo l'incameramento della fideiussione di cui al successivo art. 6.

Art. 6 Obblighi della società Affidataria - La società Affidataria dovrà provvedere:

- * alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- * al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità, ivi incluse eventuali regolazioni con il precedente gestore;
- * all'applicazione e manutenzione a proprie spese delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno ed all'interno delle vetture di pubblico trasporto e della pensilina in L'Aquila;
- * alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- * a comunicare ad ARPA, con cadenza bimestrale, i dati relativi al vo-

lume di affari prodotto nell'esecuzione dell'attività, trasmettendo copia dei relativi contratti;

- * all'incasso degli importi dovuti;
- * alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- * alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sulle vetture e sulla pensilina in L'Aquila;
- * alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- * a costituire, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore dell'ARPA Spa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, d'importo pari a € 50.000,00, e senza il beneficio della preventiva escussione; essa, in caso di inadempimento, sarà incamerata da ARPA S.p.A., fatte salve ulteriori azioni;
- * limitandosi l'ARPA S.p.A. e le società partecipate a mettere a disposizione della società Affidataria i mezzi e le strutture per far esercitare l'attività pubblicitaria.

Art. 7 Fatture – La società contraente sarà l'unica deputata ad emettere fattura e ad incassare gli importi pagati dalla clientela per l'effettuazione della pubblicità.

Art. 8 Proprietà e manutenzione - Tutte le attrezzature ed il materiale pubblicitario esposto sulle vetture rimarrà di proprietà della società contraente sino alla scadenza del contratto. La società contraente provvederà a propria cura e spese alla fornitura, alla posa in opera, alla manu-

tenzione e rimozione del materiale pubblicitario e successivo rinnovo. Queste applicazioni, manutenzioni e rimozioni dovranno essere eseguite in modo tale da non disturbare l'uso delle vetture né apportare ad esse alcun danno, che sarà in ogni caso addebitato alla società contraente da ARPA S.p.A.. Inoltre, alla rimozione delle pellicole adesive dovrà seguire, sempre a spese della società contraente, il ripristino delle condizioni originarie, ivi inclusa, ove necessario, la riverniciatura dei punti di carrozzeria interessati.

Art. 9 Tasse ed imposte - Tutte le tasse, imposte e tributi di ogni specie gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa saranno a totale carico della società Affidataria la quale solleva il Committente da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle Competenti Autorità, contestazioni che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e per qualsiasi motivo.

Art. 10 Accesso autorimesse ARPA SpA e società partecipate- Agli incaricati della società contraente sarà consentito, previo loro accredito e riconoscimento, di poter accedere nelle autorimesse dell'ARPA SpA e società partecipate per la posa in opera e manutenzione della pubblicità, con modalità e tempi da concordare tra le parti al fine di non arrecare disturbo o pregiudizio al normale e regolare adempimento del servizio.

Art. 11 Responsabilità per danni - La società Affidataria solleva totalmente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale alle dipendenze dell'ARPA S.p.A. e delle società partecipate. Se a causa di incidenti

stradali, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario affisso sui mezzi, il recupero del danno dovrà avvenire nei confronti dei terzi a cura e spese della società contraente. Il Committente, provvederà, a sua volta, al recupero dei danni alla carrozzeria del mezzo.

Qualora il sinistro venisse provocato per fatto e colpa del Committente, il risarcimento verrà determinato direttamente tra le parti e limitato ai soli danni materiali diretti.

Art. 12 Contestazioni utenti pubblicitari - Nessuna responsabilità può essere attribuita al Committente in caso di contestazioni da parte degli utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la società contraente; tuttavia, occorrendo, sarà consentito che questi utenti, senza disturbare il servizio, possano, accompagnati da un incaricato della società contraente, accedere nelle rimesse del Committente per i controlli desiderati.

Art. 13 Conservazione materiali pubblicitari - Il Committente non sarà tenuta responsabile per la buona conservazione del materiale e della pubblicità che la società contraente farà esporre nelle vetture e nella pensilina; tuttavia farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di sua proprietà.

Art. 14 Impegni per pubblicità integrale Il Committente, con le approvazioni preventive dei messaggi pubblicitari relativamente alle vetture con pubblicità integrale, assicurerà alla società contraente anche il benessere di qualsiasi Ente e/o Autorità competente in materia di circolazione dei veicoli di pubblico trasporto nonché dei Comuni in cui il Com-

mittente effettuerà il servizio di pubblico trasporto.

Art. 15 Controversie - Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.

Art. 16 Spese - Le spese del presente atto e successivi eventuali rinnovi sono interamente a carico della società contraente.

Art. 17 Rimozione - La società contraente non solleverà alcuna obiezione qualora il Committente dovesse provvedere alla rimozione della pubblicità su quei mezzi che, per esigenze di servizio, dovessero essere utilizzati per noleggio da rimessa con conducente. Il Committente si impegna a fare ricollocare la pubblicità rimossa non appena i mezzi saranno riutilizzati per il normale servizio.

Art. 18 Registrazione - Le fatture di canone saranno sottoposte ad Iva ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, per cui il presente atto è sottoposto a registrazione a tassa fissa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chieti, _____

LA SOCIETA' AFFIDATARIA

IL PRESIDENTE
(Avv. Massimo Cirulli)